

Città metropolitana di Bologna

ATTO DEL SINDACO METROPOLITANO

L'anno 2019, il giorno ventisei Giugno, alle ore 15:00 presso gli uffici della Città metropolitana, il Vicesindaco FAUSTO TINTI, in sostituzione del Sindaco VIRGINIO MEROLA, secondo quanto previsto dall'art. 34, comma 2, dello statuto della Città metropolitana di Bologna, ha proceduto all'adozione del seguente atto, con l'assistenza del Segretario Generale Dr. ROBERTO FINARDI, ai sensi dell'art. 38, comma 2, del medesimo statuto.

ATTO N.118 - I.P. 1966/2019 - Tit./Fasc./Anno 8.2.2.3.0.0/6/2019

AREA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

U.O. AMMINISTRATIVA E ORGANIZZATIVA (Area pianificazione territoriale)

Comune di Casalecchio di Reno. Procedimento di approvazione della Variante al Piano di Recupero Osteria San Biagio, avviato con delibera del Consiglio Comunale n. 22 del 21.03.2019. Formulazione di osservazioni ai sensi dell'art. 35, comma 4, L.R. n. 20/2000, nonché dichiarazione di esenzione della Variante dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), ai sensi dell'art. 5, comma 5, L.R. 20/2000, in applicazione delle norme transitorie di cui all'art. 4, comma 4, L.R. n. 24/2017.

Città metropolitana di Bologna

Area Pianificazione Territoriale

Oggetto:

Comune di Casalecchio di Reno. Procedimento di approvazione della Variante al Piano di Recupero Osteria San Biagio, avviato con delibera del Consiglio Comunale n. 22 del 21.03.2019. Formulazione di osservazioni ai sensi dell'art. 35, comma 4, L.R. n. 20/2000, nonché dichiarazione di esenzione della Variante dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), ai sensi dell'art. 5, comma 5, L.R. 20/2000, in applicazione delle norme transitorie di cui all'art. 4, comma 4, L.R. n. 24/2017.

IL SINDACO METROPOLITANO

Decisione:

1. *Formula*, in qualità di Rappresentante della Città metropolitana di Bologna¹, le *osservazioni*² in merito alla Variante al Piano di Recupero “Osteria San Biagio”, autorizzata dal Comune di Casalecchio di Reno con delibera del Consiglio Comunale n. 22 del 21.03.2019, sulla base delle motivazioni espresse nella *Relazione istruttoria*³ predisposta dal Servizio Pianificazione Urbanistica ed allegata al presente atto, quale sua parte integrante e sostanziale (*Allegato n. 1*), nei termini di seguito indicati:

Osservazione n. 1, relativa alla tutela delle acque sotterranee:

“Si chiede di verificare che le strutture di fondazione e gli eventuali piani interrati non interferiscano e tantomeno interrompano il naturale flusso idrico sotterraneo della falda, monitorando il livello della falda”;

Osservazione n. 2, relativa alle tutele paesaggistiche:

¹ Ai sensi dell'art. 1, comma 8, Legge n. 56/2014 “Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni”, il Sindaco metropolitano rappresenta la Città metropolitana. Al Sindaco metropolitano di Bologna sono attribuite le competenze individuate all'art. 33 dello Statuto vigente dell'Ente.

² Ai sensi dell'art. 4, comma 4, lett. c), L.R. n. 24/2017 “Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio”, i Comuni possono avviare e approvare, nel corso della prima fase triennale del periodo transitorio, nelle more dell'approvazione del Piano Urbanistico Generale (PUG), i procedimenti relativi ai Piani Urbanistici Attuativi (PUA), di iniziativa pubblica o privata, di cui all'art. 31 della L.R. n. 20/2000, mediante ricorso alla normativa previgente. Si applica, pertanto, al procedimento di approvazione del Piano di recupero in esame, assimilabile al PUA, la disciplina prevista ai sensi dell'art. 35, comma 4, L.R. n. 20/2000, secondo cui la Città metropolitana di Bologna, entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data di ricevimento del Piano, può formulare eventuali osservazioni relativamente a previsioni di piano che risultino in contrasto con i contenuti del PSC o con le prescrizioni di piani sopravvenuti di livello superiore.

³ P.G. n. 37612 del 14.06.2019 - Fasc. 8.2.2.3/6/2019.

“Si chiede di porre la massima attenzione in fase progettuale alla tutela delle caratteristiche paesaggistiche generali dei siti interessati e delle visuali libere dalle maggiori infrastrutture viarie verso il paesaggio agricolo e/o collinare”;

Osservazione n. 3, relativa al perimetro del PUA:

“Si chiede di riportare per l'area agricola interessata dall'intervento, anche negli elaborati cartografici del Piano, la definizione di “verde di cuscinetto”, escludendola dal perimetro dell'area complessiva di intervento”;

Osservazione n. 4, relativa alle dotazioni territoriali:

“In merito alla monetizzazione del verde pubblico si chiede di verificare il soddisfacimento dei livelli di standard pubblici previsti dalla legge per il nucleo abitato a cui il comparto fa riferimento”;

Osservazione n. 5, relativa alla pista ciclabile sulla Porrettana:

“Si chiede di esplicitare per il tratto di ciclabile previsto a carico del comparto sulla via Porrettana le medesime caratteristiche, anche dimensionali, del tratto previsto dal Bando periferie e di indicare la modalità di connessione con il tratto di ciclabile esistente e le possibili modalità di attuazione. Con particolare riguardo alla presenza della rotonda su Via Micca si suggerisce di prevedere l'attraversamento a sud”;

Osservazione n. 6, relativa alla Convenzione e validità dello strumento attuativo:

“Si chiede di aggiornare la Convenzione garantendo la necessaria coerenza con le disposizioni legislative vigenti riguardo al periodo transitorio della L.R. 24/2017”;

2. esprime inoltre, nell'ambito del suddetto procedimento urbanistico, la condivisione delle analisi e delle valutazioni fornite dal Comune *circa l'esenzione della Variante al Piano di recupero in oggetto dalla Valutazione di compatibilità ambientale*⁴, in considerazione della tipologia dell'intervento proposto, come precisato nella suddetta Relazione istruttoria;

⁴ L'art. 5 della L.R. n. 20/2000, riguardante la “Valutazione di sostenibilità e monitoraggio dei piani”, prevede la necessità di operare una valutazione ambientale per i piani e i programmi che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul territorio derivanti dall'attuazione dei piani medesimi. Lo stesso art. 5, comma 7, lett. b) dispone che la Città metropolitana, in qualità di autorità competente, si esprima in merito alla valutazione ambientale nell'ambito delle riserve al POC adottato, ai sensi dell'art. 34, L.R. n. 20/2000, previa acquisizione delle osservazioni presentate sul documento di Valsat e dei pareri forniti dagli Enti ambientali.

Ai sensi dell'art. 5, comma 5, L.R. n. 20/2000 e ss.mm.ii., *sono esentate dalla valutazione ambientale le varianti minori ai piani* che non modificano le previsioni progettuali del piano, cioè le varianti che non riguardano le tutele e le previsioni sugli usi e le trasformazioni dei suoli e del patrimonio edilizio esistente stabiliti dal piano vigente, come la tipologia di variante in oggetto.

3. formula il *parere previsto in merito alla verifica di compatibilità delle previsioni del Piano con le condizioni di pericolosità locale del territorio*⁵, come da documento che si allega alla Relazione istruttoria;
4. dispone la trasmissione del presente provvedimento al Comune di Casalecchio di Reno, affinché lo stesso provveda, in sede di approvazione del Piano in oggetto, ad adeguarsi al contenuto delle osservazioni richiamate nel presente Atto, ovvero ad esprimersi sulle stesse con motivazioni puntuali e circostanziate⁶.

Motivazione:

Il Comune di Casalecchio di Reno è dotato del Piano Strutturale Comunale (PSC), del Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) e del Piano Operativo Comunale (POC), quali strumenti di pianificazione urbanistica approvati ai sensi della L.R. n. 20/2000.

La vigente L.R. n. 24/2017 “Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio” consente ai Comuni, in base alle disposizioni di cui all'art. 4, comma 4, lett. c), di avviare ed approvare, nel corso della prima fase triennale del periodo transitorio, nelle more dell'approvazione del Piano Urbanistico Generale (PUG), i procedimenti relativi ai Piani urbanistici attuativi (PUA), di iniziativa pubblica o privata, di cui all'art. 31 della L.R. n. 20/2000, mediante ricorso alla normativa previgente.

Il Comune suddetto ha avviato, con delibera del Consiglio Comunale n. 22 del 21.03.2019, la Variante al Piano di Recupero “Osteria San Biagio”, dandone comunicazione alla Città metropolitana di Bologna con nota Prot. n. 11396 del 5.04.2019⁷ e rendendone disponibile informaticamente la relativa documentazione costitutiva, ai fini della formulazione di eventuali osservazioni⁸.

Con la suddetta trasmissione, il Comune ha fornito altresì le motivazioni riguardanti la esclusione della Variante dalla Valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale (Valsat)⁹.

⁵ Registrato in atti con P.G. n. 36955 del 12.06.2019. Detto parere rientra tra le competenze attribuite alla Città metropolitana, ai sensi dell'art. 5, L.R. n. 19/2008, nell'ambito dei procedimenti di approvazione degli strumenti urbanistici comunali.

⁶ Ai sensi dell'art. 35, comma 4, L.R. n. 20/2000.

⁷ Acquisita agli atti della Città metropolitana con P.G. n. 21866 del 5.04.2019.

⁸ Ai sensi dell'art. 35, comma 4, L.R. n. 20/2000.

⁹ Sulla base della dichiarazione espressa dal Comune, la Variante in oggetto comporta esclusivamente modifiche al disegno urbano rispetto al Piano approvato e non incide sugli aspetti ambientali strategici affrontati nella Valsat del Piano originario.

Per quanto sopra precisato, il procedimento di approvazione della Variante al Piano attuativo in esame segue la disciplina prevista all'art. 35, L.R. n. 20/2000.

La Variante al PUA in esame propone la modifica di un Piano di Recupero a destinazione residenziale, commerciale e terziaria relativo ad un'area già prevista dal P.R.G. sita in località San Biagio.

La Variante al Piano di Recupero interessa la riorganizzazione di un piccolo agglomerato di edifici tra cui due di valore culturale e testimoniale (ex “Osteria San Biagio” e “Casella”), prevedendo la ristrutturazione edilizia con il vincolo della fedele ricostruzione della sagoma planivolumetrica dei due edifici vincolati, la demolizione di un capannone e interventi di nuova edificazione per un totale di circa 4.800 mq di superficie complessiva.

Con la proposta di Variante in oggetto, a parità di capacità edificatoria complessiva e di destinazioni d'uso, si intende introdurre la possibilità di traslare gli edifici “Casella” ed “ex Osteria”, motivando lo spostamento del sedime con la necessità di realizzare una pista ciclabile lungo il lato del perimetro che corre lungo la Via Porrettana.

Il Comune ha trasmesso successivamente alla Città metropolitana, con comunicazione Prot. n. 14318 del 2.05.2019¹⁰, la documentazione integrativa a corredo degli elaborati costitutivi del Piano in esame, per gli adempimenti di competenza previsti.

La Città metropolitana di Bologna ha quindi avviato, con comunicazione del Servizio Pianificazione Urbanistica Prot. n. 27700 del 7.05.2019, il procedimento amministrativo di formulazione di osservazioni con decorrenza dei termini dal 2 maggio 2019, quale data di arrivo delle suddette integrazioni, per la durata complessiva di 60 giorni, quindi con *scadenza prevista entro il giorno 1 luglio 2019*.

Entro tale termine del procedimento, la Città metropolitana è chiamata a formulare eventuali osservazioni alle quali i Comuni sono tenuti ad adeguarsi, ovvero ad esprimersi con motivazioni puntuali e circostanziate.

Nel caso specifico del procedimento urbanistico in oggetto, si condivide la scelta del Comune di non assoggettare la Variante alla procedura di valutazione della sostenibilità ambientale, in quanto tutti gli elementi di modifica proposti rientrano nei casi di esclusione previsti dall'art. 5, comma 5, L.R. 20/2000.

In considerazione dei termini previsti per la conclusione del procedimento amministrativo in esame, il Servizio Pianificazione Urbanistica della Città metropolitana ha esaminato la Variante

¹⁰Registrata in atti con Prot. n. 26744 del 2.05.2019.

anche in rapporto alle vigenti norme del PTCP ed ha predisposto la Relazione istruttoria¹¹, che si allega al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale (Allegato n. 1), nella quale vengono formulate alcune osservazioni sui contenuti della proposta, nei termini richiamati nel dispositivo del presente atto.

Nella Relazione istruttoria si dà atto inoltre dell'esenzione della Variante in esame dalla procedura prevista in materia di valutazione ambientale.

Si allega alla Relazione istruttoria il parere di competenza della Città metropolitana, espresso in merito alla verifica di compatibilità delle previsioni pianificatorie con le condizioni di pericolosità locale del territorio¹².

Per tutto quanto sopra richiamato, si ritiene di fare propri i contenuti della Relazione istruttoria, disponendo la trasmissione del presente provvedimento al Comune di Casalecchio di Reno per quanto di competenza.

Ai sensi dell'art. 1, comma 8, della Legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni", il Sindaco metropolitano rappresenta la Città metropolitana, convoca e presiede il Consiglio metropolitano e la Conferenza metropolitana, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti, esercita le altre funzioni attribuite dalla Legge e dallo Statuto.

Il vigente Statuto della Città metropolitana di Bologna prevede all'articolo 33¹³, comma 2, lett. g) la competenza del Sindaco metropolitano ad adottare il presente atto, su proposta del Consigliere metropolitano Marco Monesi, con delega alla Pianificazione, Mobilità sostenibile, Viabilità.

Si precisa, inoltre, che il provvedimento in esame non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio della Città metropolitana, non essendo previsto alcun onere di carattere economico-finanziario a carico dell'Ente medesimo.

Si dichiara che è stato richiesto ed acquisito¹⁴ agli atti il parere del Dirigente dell'Area

¹¹P.G. n. 37612 del 14.06.2019.

¹²P.G. n. 36955 del 12.06.2019.

¹³L'articolo 33 dello Statuto prevede che:

1. Il Sindaco metropolitano è l'organo responsabile dell'amministrazione della Città metropolitana, ne è il rappresentante legale e rappresenta tutti i cittadini che fanno parte della comunità metropolitana.

2. Il Sindaco metropolitano:

omissis

g) compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell'articolo 107, commi 1 e 2, del D.Lgs. 267/2000, nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservati dalla legge al Consiglio e alla Conferenza metropolitana;

omissis

¹⁴Ai sensi dell'art. 49 del T.U. del 18/08/2000 n. 267.

Pianificazione Territoriale, in relazione alla regolarità tecnica del presente atto.

Il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo Pretorio della Città metropolitana per gg. 15 consecutivi.

Allegati:

Allegato n. 1 così costituito:

“Relazione istruttoria” (P.G. n. 37612 del 14.06.2019), corredata dal Parere espresso in merito alla compatibilità delle previsioni del Piano con le condizioni di pericolosità locale del territorio (Prot. n. 36955 del 12.06.2019).

per Il Sindaco Metropolitano
VIRGINIO MEROLA
Il ViceSindaco Metropolitano
FAUSTO TINTI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del Codice dell'amministrazione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'art.3 del D.Lgs. 12 dicembre 1993 n.39 e l'art. 3 bis, co.4bis del Codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs. 82/2005).